

## Edizione di mercoledì 16 Settembre 2020

### CASI OPERATIVI

**R&S commissionata intra-muros e spese del personale dipendente**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte**  
di Ennio Vial

### FINANZA AGEVOLATA

**Fino a 200.000 euro di spesa, il contributo Sabatini è erogato in unica soluzione**  
di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

### ADEMPIMENTI

**Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi**  
di Lucia Recchioni

### AGEVOLAZIONI

**Sublocazioni: credito d'imposta locazioni ammesso**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## CASI OPERATIVI

### **R&S commissionata intra-muros e spese del personale dipendente** di EVOLUTION

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

**Qual è il corretto trattamento ai fini del calcolo del credito R&S 2019 delle spese del personale dipendente della società del gruppo commissionaria di attività di R&S intra-muros?**

La Relazione illustrativa al decreto attuativo interministeriale del 27.05.2015 del credito R&S ha puntualizzato che la ricerca commissionata fra società dello stesso gruppo è inquadrabile nell'ambito della ricerca *intra-muros*.

Pertanto, in base alla circolare AdE 5/E/2016, i costi derivanti dalla ricerca commissionata nell'ambito del medesimo gruppo rilevano nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di costi ammissibili dell'articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013 e ai fini della corretta determinazione del credito d'imposta, nonché dei successivi controlli, l'impresa committente avrà cura di acquisire dalla commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti supportati da adeguata documentazione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già commentato in un [precedente intervento](#), l'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito con modifiche dalla [L. 77/2020](#), prevede alcune misure volte ad **favorire la capitalizzazione di società attraverso nuovi apporti di capitale da parte dei soci**.

L’agevazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il **socio che apporta il conferimento** ([comma 4](#)), che la **società che lo riceve** ([comma 8](#)).

La finalità dell’agevazione è quella di sostenere alcune tipologie di società che, a causa dell’epidemiologia Covid-19, hanno visto una **diminuzione di ricavi nel periodo del lock down, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019**.

Per espressa previsione normativa, le *holding* ex **articolo 162-bis Tuir** non possono purtroppo accedere all’agevazione.

Tra gli ulteriori requisiti per il riconoscimento dei crediti d’imposta, ricordiamo come la società debba presentare un **range di ricavi 2019 tra i 5 ed i 50 milioni di euro**.

Come prevedeva il [comma 11](#) dell'**articolo 26**, era atteso un D.M. del Mef con il quale venivano stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta**.

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato il [D.M. 10.08.2020](#).

Il decreto si compone di **9 articoli** e fornisce **criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26**.

L'[articolo 2](#) del **D.M.** ricorda l’ambito di applicazione e le condizioni per beneficiare del credito

che spetta a **soggetti che effettuano tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro in una o più società di cui al comma 4.**

Il **comma 4** richiama le **società** che possono fruire del beneficio, di fatto ricalcando il [comma 1](#) dell'**articolo 26**, con la precisazione che deve esser stato **deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, e l'integrale versamento dello stesso deve avvenire entro il 31 dicembre 2020**. In tal caso, il credito al socio spetta in misura pari al **20% dell'ammontare del conferimento stesso**.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta **non può eccedere l'importo di euro 2.000.000**.

L'agevolazione spetta, pertanto, in relazione a **conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società di cui al comma 4.**

L'agevolazione è riconosciuta anche per **investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE** ma, in tal caso, l'agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli **incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione**.

L'[articolo 3](#) D.M. 10.08.2020 elenca tutta una serie di **informazioni che andranno indicate dai soci investitori che intendono avvalersi del credito d'imposta**, in un'apposita istanza da trasmettere all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia.

Il contribuente dovrà poi acquisire, **prima della presentazione dell'istanza**, e conservare, **copia della delibera di aumento del capitale sociale** ed una apposita **dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla società** fino a quando non siano **definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo di imposta.

In ogni caso, il credito d'imposta sarà riconosciuto dall'Ufficio previa **verifica della correttezza formale dei dati** indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze stesse e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà, infatti, l'Agenzia, **entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**, a comunicare al richiedente l'eventuale riconoscimento o il diniego.

L'[articolo 4](#) del D.M. precisa come utilizzare in capo al socio investitore il credito in dichiarazione.

Lo stesso, infatti, è **fruibile già dal Modello Redditi 2021** in relazione al **periodo d'imposta 2020** (periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento), e in quelle successive **fino a quando non è concluso l'utilizzo**.

Il credito potrà, altresì, essere utilizzato **in compensazione** per i pagamenti con F24 già **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (per l'anno 2020) senza** l'applicazione dei limiti di **700.000 euro** (per il 2020 elevato a 1 milione), e **senza il limite dei 250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU.

Il credito d'imposta, inoltre, **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

L'[\*\*articolo 5 D.M. 10.08.2020\*\*](#) disciplina, invece, il **credito riconosciuto alla società "ricapitalizzata"**, previsto dal comma 8 dell'articolo 26.

Il **comma 8**, infatti, prevede che anche la società potrà beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite civilistiche** (giusta la precisazione contenuta nella Relazione illustrativa) **eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale "agevolato".

Anche per la società sarà necessaria la **presentazione di apposita istanza all'Ufficio competente**.

Sarà l'**Agenzia**, entro 30 giorni, a riconoscere la **spettabilità del credito**, previa verifica della **correttezza formale dei dati indicati**, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse.

Il **D.M. 10.08.2020** precisa le ulteriori condizioni che deve soddisfare la società beneficiaria, in parte inserite al **comma 2 articolo 26** in sede di conversione, che qui riproponiamo:

- a) trovarsi in una **situazione di regolarità contributiva e fiscale**;
- b) **trovarsi in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) **non rientrare tra le società che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
- e) **non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#)** (disciplina antimafia);
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo **non deve esser intervenuta condanna definitiva, per reati commessi in violazione di norme fiscali**.

Gli ultimi articoli del D.M. riportano le **cause di decadenza del beneficio** e le **attività di controllo degli Uffici**.

Rimangono quindi **aperte alcune questioni rilevanti**, come ad esempio **l'utilizzabilità di poste patrimoniali come finanziamenti soci, versamenti in conto aumento capitale/futuro aumento capitale.**

## FINANZA AGEVOLATA

# **Fino a 200.000 euro di spesa, il contributo Sabatini è erogato in unica soluzione**

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

## Il focus con Gruppo Finservice

 **Gruppo**  
**FINSERVICE**.com  
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

Ammonta a ben **64 milioni di euro** il **rifinanziamento della Legge Sabatini** previsto ai sensi dell'[articolo 60 del D.L. 104/2020](#) (cd D.L. Agosto): infatti per effetto delle **numerose richieste presentate dalle imprese**, nonché delle più **recenti modalità che consentono per gli investimenti più ridotti l'erogazione immediata** dell'agevolazione in unica soluzione, le risorse disponibili necessitavano di integrazione per garantire quantomeno fino a fine anno **la copertura delle domande di agevolazione** che perverranno dalle aziende.

Assai ampia è la platea dei beneficiari: **le piccole e medie imprese di tutti i settori economici**, fatta eccezione per quelle dei settori finanziario e assicurativo, **ad esclusione di quelle che non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti** (quindi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali) **e di quelle che risultino in difficoltà** ai sensi del [Regolamento UE n. 651/2014](#).

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, ai fini dell'accesso al beneficio è dirimente che essi siano **avviati non prima della data di presentazione della domanda di contributo**: al riguardo rileva la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Sono ammissibili gli **acquisti diretti, oppure tramite locazione finanziaria, di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica**, da impiegare nel ciclo produttivo dell'azienda e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 o B.II.4.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono **esclusi quindi dai costi agevolabili** quelli per beni usati, le spese per terreni e fabbricati ivi incluse le opere murarie, le prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere, singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA, le spese per impianti elettrici ed idraulici nonché quelle per imposte e tasse.

È importante notare che **i beni**, per non perdere il diritto al beneficio, **dovranno essere mantenuti in azienda per almeno 3 anni** a partire dalla data di ultimazione dell'investimento.

La domanda di contributo che l'azienda intende presentare deve riferirsi ad **un progetto di importo minimo pari a 20.000 euro**, pena l'inammissibilità. Il costo massimo agevolabile è invece pari a 4 mln euro.

Interessante è la forma dell'agevolazione, che è duplice:

1. **un finanziamento erogato a tasso di mercato da banca convenzionata o da altro intermediario, pari al 100% del costo dell'investimento**, della durata massima di 5 anni dalla stipula e comprensivo di eventuale periodo di preammortamento max 12 mesi;
2. un **contributo statale erogato direttamente sul c/c dell'azienda** e calcolato pari all'ammontare complessivo degli interessi dovuti su un finanziamento di uguale durata a quello appena richiamato e di importo pari all'investimento. Tale contributo, commisurato al costo dell'investimento è pari al:
  - **7,7%, per i beni «ordinari»;**
  - **10%, per i beni 4.0** (materiali e immateriali) ricompresi negli [Allegati A e B](#) alla legge n. 232/2016 **e per quelli aventi valenza ambientale**;
  - **15%, per i beni 4.0 acquistati dalle piccole imprese del centro/sud Italia.**

L'erogazione del contributo statale è riconosciuta **in via generale in 6 quote annuali**, salvo che per le domande di agevolazione aventi importo di **investimento inferiore a 200.000 € per le quali, alla luce delle recenti novità introdotte dall'[articolo 39 del D.L. 76/2020](#), avviene in un'unica soluzione.**

Ancora più interessante è il fatto l'agevolazione in oggetto è **cumulabile col credito d'imposta fino al 40% per gli investimenti in beni strumentali 4.0** disposto dalla Legge n. 160/2019.

Per quanto riguarda **l'iter di accesso, la domanda di agevolazione** deve essere compilata in forma elettronica e inviata a mezzo PEC dall'azienda, prima di avviare l'investimento, **direttamente alla PEC della banca o alla società di leasing** a seconda della modalità di realizzazione dell'investimento. All'atto della presentazione della domanda l'impresa **non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa**.

L'iter di accesso piuttosto articolato prevede che, una volta che l'istituto ha emesso la delibera di finanziamento, entro i successivi 30 giorni il Ministero dello Sviluppo economico emana il provvedimento di ammissione all'agevolazione a cui farà seguito, entro 30 giorni dalla stipula

del **finanziamento, l'erogazione dello stesso in unica soluzione in favore dell'azienda**. Una volta ultimato il progetto, l'azienda potrà inviare quindi tramite l'apposito portale la richiesta di erogazione del contributo statale, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell'impresa, in quote annuali o in unica soluzione in funzione dell'importo dell'investimento.

Non bisogna dimenticare infine che, **sulle fatture sia di acconto che di saldo, occorre apportare apposita dicitura col riferimento all'agevolazione**; con specifico riguardo alla fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è consentito procedere alla regolarizzazione, mediante l'emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa.

**Contattaci  
e scopri tutte  
le opportunità**

 



 **800 94 24 24**

**Gruppo**  
**FINSERVICE.com**  
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

## ADEMPIMENTI

### **Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stata pubblicata sulla **G.U. n. 228 del 14.09.2020** la **Legge di conversione del D.L. 76/2020** (c.d. "Decreto semplificazioni").

Di seguito si richiamano le **principalì novità introdotte** dal citato Decreto, anche alla luce delle modifiche previste dalla legge di conversione.

**Incentivazione degli investimenti pubblici e lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e contratti sotto soglia (articolo 1) Fino al 31.12.2021 viene prevista la possibilità di **affidamento diretto** per compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **75.000 euro**.

Viene invece prevista la **procedura negoziata**, senza bando:

- per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016, e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**, previa **consultazione di almeno cinque operatori** economici,
- per **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro** e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di **almeno dieci operatori**,
- per **lavori di importo pari o superiore a un milione di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno **quindici operatori**.

L'avvio delle procedure negoziate deve essere reso noto tramite la **pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale**.

**Altre disposizioni in materia di contratti pubblici – irregolarità fiscale** (articolo 8)

Nonostante le **criticità già evidenziate dalla dottrina**, non ha subito alcuna modifica, in sede di conversione, la **disposizione di cui all'articolo 8 D.L. 76/2020**, in forza della quale **un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto** se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati**, qualora tale mancato

<b>Piattaforma per la notifica degli atti della PA (Articolo 26)</b>	<p> pagamento costituisca una grave violazione.</p> <p>Il decreto Semplificazioni, così come convertito in Legge, introduce una più completa disciplina con riferimento alla <b>Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione</b>, istituita dalla <b>Legge di bilancio 2020</b>.</p>
<b>Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata (articolo 37)</b>	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno la <b>facoltà</b> (e non l'obbligo) di <b>rendere disponibili sulla piattaforma</b> i documenti informatici ai fini della <b>notificazione</b> di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.</p> <p>Viene assegnato un <b>termine</b>, ad imprese e professionisti, entro il quale deve essere comunicato il proprio <b>domicilio digitale</b>, pena l'applicazione delle <b>sanzioni</b>.</p>

Come noto, nel nostro ordinamento **era già previsto il suddetto obbligo**, ma la **mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato**.

L'**articolo 37** espressamente prevede che:

- **entro il 1° ottobre 2020** tutte le **società** già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio **domicilio digitale** se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2630 cod. civ.**, in misura **raddoppiata** (quindi, **da euro 206 a euro 2.064**). L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,
- **entro il 1° ottobre 2020** gli **imprenditori individuali devono comunicare il loro domicilio digitale**, se non lo hanno già fatto. La mancata comunicazione, **entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere** da parte del Conservatore del registro delle imprese, comporta l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata (da euro 30 a euro 1.548)**,
- **entro trenta giorni della diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza**, il professionista deve comunicare il proprio **domicilio digitale**. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la **sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giova ricordare che, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005**, il **domicilio digitale** è:

- un **indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata**,
- un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal **Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910** del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ("Regolamento eIDAS"), valido ai fini delle **comunicazioni elettroniche aventi valore legale**.

In attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di **recapito certificato qualificati** la **pec** risulta, ad oggi, l'**unico strumento** attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale.

**Semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese (articolo 40)**

L'articolo 40, oltre a **semplificare il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali**, prevede una **ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali**, consistente nell'**omesso deposito dei bilanci di esercizio** per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti **circostanze**:

- il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del **capitale sociale in lire**;
- l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita **dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci**, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

**Misure a favore degli aumenti di capitale (articolo 44)**

Fino al 30.04.2021, a condizione che sia rappresentata **almeno la metà del capitale sociale**, sono approvate con il **voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate:

- gli **aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti**;
- l'**attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale**.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle S.r.l..

## AGEVOLAZIONI

### ***Sublocazioni: credito d'imposta locazioni ammesso***

di Euroconference Centro Studi Tributari

DIGITAL Seminario di specializzazione

## SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%: LIMITI E CONDIZIONI

Scopri di più >

Il **credito d'imposta sui canoni di locazioni**, previsto dall'[articolo 28 del Decreto Rilancio \(D.L. 34/2020\)](#), spetta anche nel caso di **sublocazione**: è questo un chiarimento, da tempo atteso, offerto dall'Agenzia delle entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 356, pubblicata ieri, 15 settembre](#).

Il caso riguarda un **avvocato** che aveva registrato, in data 15.02.2017, un **contratto di sublocazione**, regolato dalla **L. 392/1978**, per una **stanza adibita a studio professionale**.

Il **contribuente**, quindi, si rivolge all'Agenzia delle entrate, **per sapere se può beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto Rilancio**.

La suddetta disposizione normativa, lo si ricorda, prevede il riconoscimento, a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, di un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il **credito d'imposta** è commisurato all'importo versato per i **mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020** (almeno per la generalità dei contribuenti).

La stessa disposizione normativa, inoltre, pone, quale specifica **condizione** per poter beneficiare del credito d'imposta in esame, la **riduzione del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta in esame è stato oggetto di importanti chiarimenti ad opera della [circolare 14/E/2020](#), con la quale è stato precisato che i canoni “*devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392*”, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli

*immobili ... avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di **concessione** cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”.*

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, l'Agenzia delle entrate, nella **risposta all'istanza di interpello in esame**, tenendo conto delle finalità dell'[articolo 28 del Decreto Rilancio](#) (ovvero di **contenere gli effetti economici negativi** derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) **ha riconosciuto al contribuente la possibilità di accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio**, avendo stipulato un **contratto di sublocazione disciplinato dalla L. 392/1978**: ciò, ovviamente, a **condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa**.

**Ammessa**, quindi, la spettanza del credito d'imposta per il **sublocatario**, potrebbero sussistere dei dubbi in riferimento al **corretto calcolo del credito d'imposta per il conduttore principale**: quest'ultimo, infatti, dovrebbe considerare il **canone al lordo o al netto dell'importo corrisposto dal sublocatario?**

Sul punto l'Agenzia delle entrate non pare esprimersi, limitandosi a chiarire che “*ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio qui in esame. Al riguardo, resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28*”.

Alla luce di quanto appena richiamato, quindi, pare di poter comprendere che **il credito d'imposta possa essere calcolato sull'importo complessivo del canone corrisposto dal conduttore principale**.